



AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL  
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE  
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

## *Dr. Martha Stocker*

*Assessorin für Sozialvorsorge und Familienpaket, für die Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste und für die regionale Zusatzrente*    *Assessora alla previdenza e al pacchetto famiglia, all'ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e alla previdenza complementare*

A tutte le APSP aventi sede  
nella Regione Trentino-Alto Adige  
LORO SEDI

Egregio signor  
dott. Karl Tragust  
Direttore della Ripartizione 24  
Famiglia e politiche sociali  
della Provincia autonoma di Bolzano  
via Canonico M. Gamper, 1  
39100 Bolzano

Egregio signor  
dott. Siegfried Rainer  
Direttore della Ripartizione 7 Enti  
Locali  
della Provincia autonoma di Bolzano  
via Crispi 3  
39100 Bolzano

Egregio signor  
dott. Luca Comper  
Dirigente Servizio politiche sociali e  
abitative  
della Provincia autonoma di Trento  
via Zambra, 42  
38121 Trento

Egregio signor  
dott. Michele Bardino  
Dirigente del Servizio Economia e  
Programmazione Sanitaria della  
Provincia autonoma di Trento  
via Gilli, 4 - CENTRO NORD TRE -  
38121 TRENTO



Egregio signor  
Norbert Bertignoll  
Presidente Associazione Residenze  
per anziani dell'Alto Adige  
via Canonico M. Gamper, 10  
39100 Bolzano

Egregio signor  
avv. Antonio Giacomelli  
Presidente U.P.I.P.A.  
via Sighele, 7  
38122 Trento

Spett.le  
Consorzio dei Comuni di Bolzano  
via Canonico M. Gamper, 10  
39100 BOLZANO

Spett.le  
Consorzio dei Comuni di Trento  
via Torre Verde, 21  
38122 TRENTO

Bolzano, 3 ottobre 2011  
Prot. n. 137/11/MS/ST

Oggetto: Legge regionale 26 settembre 2011, n. 7 riguardante «Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona»” - Circolare

Si informa che sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 4 ottobre 2011 verrà pubblicata la legge regionale in oggetto indicata che modifica la legge regionale n. 7/2005 in materia di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP). La legge entrerà in vigore il giorno 5 ottobre p.v..

La LR n. 7/2011 si compone sostanzialmente di tre articoli il primo dei quali introduce importanti novità in ambito patrimoniale. Esso prevede, infatti, che ai fini dell'istituzione di una nuova APSP gli enti pubblici, sul cui ordinamento la Regione ha competenza legislativa, possono, a titolo gratuito, cedere la proprietà dei propri beni o costituire sugli stessi diritti reali di godimento a favore dell'azienda, allo scopo di dotare l'azienda stessa del patrimonio richiesto dall'art. 12 della suddetta LR n.



7/2005 ed in particolare dall'articolo 10 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L.

La possibilità di cedere beni o costituire diritti reali di godimento, viene ora prevista espressamente dalla legge regionale in argomento ed è a favore, peraltro, anche delle aziende già istituite. Nel caso in cui l'azienda si estingua, il patrimonio tornerà in proprietà all'ente pubblico che l'ha ceduto con il vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali, vincolo che può essere estinto o modificato con provvedimento della Giunta provinciale su motivata richiesta del comune

Ai fini della valutazione della consistenza del patrimonio in caso di nuova istituzione, l'impegno a cedere o a costituire diritti reali di godimento dovrà risultare dalla deliberazione di costituzione dell'azienda.

L'art. 2 della LR n. 7/2011 è volto ad integrare e semplificare le modalità di retribuzione del personale delle APSP che presta la propria collaborazione in orario di ufficio alle associazioni rappresentative delle aziende medesime. Esso prevede infatti la possibilità per le associazioni di rimborsare direttamente alle APSP gli oneri sostenuti per l'attività di collaborazione svolta.

Con l'art. 3, infine, si va ad integrare quanto previsto dall'articolo 38 della LR n. 7/2005 in materia di volontariato. Il comma 3 del citato articolo 38, infatti, ammette la possibilità per le APSP di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi delle leggi provinciali, le ONLUS e altri soggetti privati senza fini di lucro. Tuttavia ai commi 4, 5 e 7 lo stesso articolo 38 prevede che le APSP possano, solo limitatamente alle organizzazioni di volontariato, rimborsare ai volontari le spese sostenute, erogare contributi su progetti, mettere a disposizione sedi e rimborsare premi assicurativi. Con la modifica in argomento si è pertanto provveduto ad estendere anche alle ONLUS e ai soggetti privati senza fini di lucro, le agevolazioni previste dall'art. 38 della LR n. 7/2005.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

dott.ssa Martha Stocker  
Assessora regionale